



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO**

Roma, data del protocollo

**OGGETTO: Circolazione di prova – DPR n. 474/2000 – Termini per il rinnovo delle
autorizzazioni e nuovi criteri di utilizzo.**

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

**AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE AUTONOME**

TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

**AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILI**

Dipartimento per la mobilità sostenibile

ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

**AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

e, per conoscenza:

**ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA**

ROMA

Per opportuna conoscenza e documentazione si trasmette la nota n. 0033233 datata
24 ottobre 2022, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Direzione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Generale per la Motorizzazione, con la quale si forniscono chiarimenti in ordine alle tempistiche ancora utili per il rinnovo delle autorizzazioni richiamate in oggetto¹ e alle modalità di utilizzo di dette autorizzazioni.

Con l'occasione si ricorda che l'autorizzazione alla circolazione di prova è consentita per effettuare prove tecniche, anche a fini di vendita, sia sui prototipi non ancora omologati e sui veicoli nuovi di fabbrica non ancora immatricolati, sia **sui veicoli già immatricolati ed anche se non in regola con gli obblighi di revisione**², nelle more dell'aggiornamento delle disposizioni contenute nel vigente DPR n. 474/2000³.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradlotto

pl

¹ A seguito della cessazione dello stato di emergenza in data 31 marzo 2022 (art.1, comma 1 decreto-legge n. 221/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2022) dette autorizzazioni hanno conservato la propria validità sino al 29 giugno 2022.

² Articolo 1, comma 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

³ Previsto dall'articolo 1, comma 4 del citato decreto-legge 121/2021.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Alle Direzioni Generali Territoriali

Agli Uffici Motorizzazione Civile

Alla Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Dipartimento Infrastrutture e mobilità
Ufficio Motorizzazione
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it
fuehrerscheine.patenti@pec.prov.bz.it

Alla Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it

Alla Regione Valle d'Aosta - Ufficio Motorizzazione
trasporti@pec.regione.vda.it

E, p.c. Al Ministero dell'Interno
Servizio di Polizia Stradale
ROMA
dipps.serv.stradale@pecps.interno.it

Oggetto: Circolazione di prova – DPR n. 474/2000 – Termini per il rinnovo delle autorizzazioni e nuovi criteri di utilizzo.

Com'è noto, l'art. 103, comma 2, del decreto -legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni, ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data del 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria COVID 19.

Detta disposizione, ha trovato applicazione, tra l'altro, con riguardo alle autorizzazioni alla circolazione di

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direz. Centr. Pol. Str., Ferr., Comunic. e Rep. Spec. P.d.S.
Prot.: 300/STRAD//0000035100.E/2022 del 24/10/2022 m_it
Data: 24/10/2022 12:26:55





Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

prova, di cui al DPR n. 474/2001, per le quali non fosse già pendente il procedimento di rinnovo alla data del 31 gennaio 2020.

Essendo lo stato di emergenza terminato il 31 marzo 2022 (art. 1, comma 1, decreto-legge n. 221/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2022), dette autorizzazioni hanno conservato la propria validità sino al 29 giugno 2022.

Ciò premesso, con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti in ordine alle tempistiche ancora utili per il rinnovo di dette autorizzazioni, al fine di uniformare le prassi amministrative in uso presso tutti gli UMC.

Al riguardo, si richiama anzitutto la circolare prot. n. prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004, il cui paragrafo 2.6) prevede che:

- per le autorizzazioni in scadenza entro il 30 novembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 dicembre dello stesso anno;
- per le autorizzazioni in scadenza entro il 31 dicembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 gennaio dell'anno successivo;
- trascorsi inutilmente i predetti termini, gli interessati potranno esclusivamente proporre istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella scaduta e contestuale distruzione della relativa targa;
- successivamente alla scadenza annuale e nelle more del rinnovo è preclusa la possibilità di utilizzare l'autorizzazione (scaduta e non ancora rinnovata) e la relativa targa.

Pertanto, le autorizzazioni alla circolazione di prova in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, che in forza delle richiamate disposizioni emergenziali hanno mantenuto validità fino al 29 giugno 2022, possono essere rinnovate fino al **31 dicembre 2022**, data oltre la quale gli interessati potranno richiedere esclusivamente il rilascio di una nuova autorizzazione. Nelle more del rinnovo, le autorizzazioni in parola non potranno essere utilizzate.

Si evidenzia, inoltre, che le autorizzazioni possono essere rinnovate solo previa verifica del permanere dei requisiti prescritti per il primo rilascio. Non è richiesta, viceversa, la necessità di comprovare il pagamento della tassa annuale regionale né la sussistenza di una valida copertura assicurativa RCA, trattandosi di adempimenti connessi all'utilizzo dell'autorizzazione stessa e che, pertanto, attengono al regime delle responsabilità ricadenti sull'intestatario dell'autorizzazione.

Si coglie infine l'occasione per evidenziare che l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è intervenuto in materia stabilendo in particolare che: *"L'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione.....o del certificato di circolazione anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992"*.

Quindi, riassumendo, l'autorizzazione alla circolazione di prova è ora consentita per effettuare prove tecniche, anche a fini di vendita, sia sui prototipi non ancora omologati e sui veicoli nuovi di fabbrica non ancora immatricolati, sia sui veicoli già immatricolati ed anche se non in regola con gli obblighi di revisione.

Sulla base di tali presupposti, il comma 4 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 121/2021, delega l'aggiornamento delle disposizioni contenute nel vigente DPR n. 474/2000. A detto aggiornamento si è già



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

provveduto mediante la predisposizione di uno schema di DPR attualmente al vaglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Dicasteri concertanti.

Non appena sarà concluso l'iter di adozione del nuovo regolamento, si provvederà all'aggiornamento anche delle istruzioni operative già diramate con la richiamata circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004.

(ing. Pasquale D'Anzi)



Digitally signed by D'ANZI PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI